

R.G.n. 238-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione civile – Area commerciale
238-1 2024 R.G. P.U.

Il Giudice designato

nella procedura *ex artt.* 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 238-1/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di GALASSO PAOLO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (c.f.: [REDACTED]) e DI CHIANO MATILDE, nata a [REDACTED] il [REDACTED] (c.f.: [REDACTED]), entrambi residenti a Trani in via [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Ulisse, in virtù di procura in atti;

a scioglimento della assunta riserva, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 03.12.2024, Galasso Paolo e Di Chiano Matilde, rappresentando una debitoria di € 140.275,55, successivamente rideterminata in € 144.729,89 (inclusi i costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti *ex art.* 67 c.c.i.i. che, nella formulazione iniziale, ha previsto il versamento della complessiva somma di € 86.379,13 con le seguenti modalità: pagamento immediato di € 66.663,00, quale ricavato della vendita dei terreni di cui il Galasso è comproprietario nella misura di 1/4, e versamento di 33 rate mensili di € 600,00 ciascuna; a seguito di modifica ed integrazione del 03.09.2025 (determinata dalla sopravvenienza di nuove risorse da destinare al piano), ha previsto il versamento della complessiva somma di € 92.552,93 (comprensiva del compenso in favore dell'OCC), da corrisondersi in sei anni secondo le seguenti modalità: pagamento immediato di € 20.000,00 (derivante dall'anticipazione del TFR di Galasso Paolo) e versamento di 73 rate mensili di importo pari a € 1.000,00 cadauna, con ultima rata di importo pari a 555,93, derivanti dalla disponibilità dei ricorrenti per € 600,00 mensili e dalla disponibilità del terzo [REDACTED] per € 400,00 mensili. Nella formulazione definitiva, il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili, del 100% di tutti i crediti privilegiati, ad accezione del compenso in favore dell'*advisor* nella minor percentuale del 75%, del 20% di tutti i crediti chirografari, ad eccezione di quello della Compass Banca s.p.a. nella maggior percentuale del 50%. Il tutto, previa detrazione delle mensilità accantonate dal datore di lavoro in favore dei creditori Vivi Banca s.p.a. e Compass s.p.a. (Futuro s.p.a.), non essendo stata disposta la sospensione delle predette cessioni con il provvedimento del Giudice Delegato del 19.12.2024.

I ricorrenti hanno rappresentato che l'unica fonte di reddito del nucleo familiare è lo stipendio mensile percepito dal Galasso, pari ad € 1.600,00/1.700,00 per l'attività di addetto alla smerigliatacchi presso la [REDACTED], oltre all'assegno unico in favore del figlio minore di importo pari ad € 199,40, atteso che la ricorrente Chiano Matilde non è produttrice di reddito. I ricorrenti sono in pari misura comproprietari dell'immobile per civile abitazione, sito in Trani alla [REDACTED] [REDACTED], catasto al foglio [REDACTED], p.lla [REDACTED], sub. [REDACTED], cat. [REDACTED], della consistenza di [REDACTED] vani, adibito a residenza del nucleo familiare; inoltre, il Galasso è titolare dei seguenti immobili: 1) proprietà per 1/4 di un immobile in Avigliano (Pz) [REDACTED] Piano [REDACTED] Foglio [REDACTED] Particella [REDACTED] Subalterno [REDACTED] Categoria [REDACTED], Classe [REDACTED], Consistenza [REDACTED] m2 Rendita: Euro



■■■■ in Catasto Fabbricati; 2) proprietà per 1/4 di un immobile in Avigliano (Pz) LOCALITA' ■■■■ Piano ■ Foglio ■ Particella ■ Subalterno ■ Categoria ■■■■), Classe ■, Consistenza ■ vani Rendita: Euro ■■■■ in Catasto Fabbricati; 3) proprietà per 1/4 di terreno in Avigliano (Pz) Foglio ■ Particella ■ Partita: ■■■■ Reddito dominicale: euro ■■■■ Reddito agrario: euro ■■■■ Superficie: ■■■■ proprietà per 3/18 di terreno in Avigliano (Pz) Foglio ■ Particella ■ Partita: ■■■■ Reddito dominicale: euro ■■■■ Reddito agrario: euro ■■■■ Superficie: ■■■■; 5) proprietà per 1/8 di terreno in Avigliano (Pz) Foglio ■ Particella ■ Partita: ■■■■ Reddito dominicale: euro ■■■■ Reddito agrario: euro ■■■■ Superficie: ■■■■; 6) proprietà per 1/8 di terreno in Avigliano (Pz) Foglio ■ Particella ■ Partita: ■■■■ Reddito dominicale: euro ■■■■ Reddito agrario: euro ■■■■ Superficie: ■■■■; 7) proprietà per 1/8 di terreno in Avigliano (Pz) Foglio ■ Particella ■ Partita: ■■■■ Reddito dominicale: euro ■■■■ Reddito agrario: euro ■■■■ Superficie: ■■■■; 8) proprietà per 1/8 di terreno in Avigliano (Pz) Foglio ■ Particella ■ Partita: ■■■■ Reddito dominicale: euro ■■■■ Reddito agrario: euro ■■■■ Superficie: ■■■■; 9) proprietà per 1/8 di terreno in Avigliano (Pz) Foglio ■ Particella ■ Partita: ■■■■ Reddito dominicale: euro ■■■■ Reddito agrario: euro ■■■■ Superficie: ■■■■; 10) proprietà per 1/8 di terreno in Avigliano (Pz) Foglio ■ Particella ■ Partita: ■■■■ Reddito dominicale: euro ■■■■ Reddito agrario: euro ■■■■ Superficie: ■■■■. Il valore del predetto compendio immobiliare ammonta a € 88.885,00 (in base a valori medi OMI da banca dati quotazione immobiliare Ag. Entrate, in atti). Il Galasso è, altresì, proprietario di autovettura ■■■■.

L'OCC, avv. Valentina Cosmai, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e circa la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto. Con provvedimento del 19.12.2024 è stata disposta la sospensione delle procedure di esecuzione forzata n. 1222/22 RG mobiliare e 23/24 RG immobiliare.

La Banca Nazionale Del Lavoro s.p.a., creditore privilegiato, si è costituita in giudizio opponendosi all'omologazione del piano, eccependo l'insussistenza del requisito della meritevolezza in capo al consumatore, stante l'assenza di prova del disturbo di gioco d'azzardo patologico asseritamente invocato quale causa del sovraindebitamento del Galasso, evidenziando, altresì, che dando corso all'esecuzione immobiliare dell'immobile adibito a residenza dei ricorrenti (già incardinata, sebbene nelle more sospesa), con presumibile valore di realizzo stimato dal CTU in € 78.100,40, vi sarebbe un'alternativa liquidatoria più vantaggiosa della soddisfazione del credito, in termini di tempi di realizzo.

Anche il creditore ViviBanca s.p.a. ha presentato osservazioni eccependo il difetto di prova di una accertata condizione patologica tale da influire in modo decisivo sulla capacità del debitore di ponderare la propria solvibilità, evidenziando, altresì, che l'abbattimento del debito chirografario in misura pari all'80% risulta ingiustificato rispetto all'alternativa ipotesi liquidatoria.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:

1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019;



2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia lo stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

La nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". L'art. 69 CCII, inoltre, consente il ricorso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore laddove lo stesso non abbia "*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

Ciò premesso, il caso di specie rientra nelle ipotesi indicate.

La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nella dipendenza psicologica dal gioco d'azzardo del Galasso (come comprovato dai consulti psicologici e/o specialistici presso il Dipartimento Dipendenze Psicologiche dell'ASL BAT, Servizio GAP – Gioco d'Azzardo Patologico – di Barletta in data [REDACTED]

[REDACTED]), che lo ha portato alla progressiva incapacità di gestione delle proprie risorse finanziarie. Ai fini della valutazione dell'insorgenza del sovraindebitamento e del requisito della meritevolezza del debitore, deve aversi riguardo non già al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito, quanto alla formazione complessiva e progressiva del sovraindebitamento, da leggersi nel suo sviluppo dinamico e da porsi in correlazione causale con la patologia di cui risulta affetto il ricorrente che ne ha minato, non già la capacità di intendere, ma quella di volere (cfr. Trib. Spoleto, sentenza 15 del 28.02.2024). Come evidenziato dall'OCC, "*il debitore ricorrente ha agito sotto l'impulso di una vera e propria patologia, come ben si può desumere dagli estratti dei movimenti delle scommesse/slot presentati dall'Advisor dalla quale si evincono ripetute puntate in brevissimi archi temporali*". Anche il ricorso al credito degli istituti finanziatori, Compass, ViviBanca, Futuro, Cerry Bank, è da ascrivere all'esigenza di far fronte alle difficoltà - insorte in un contesto di perdita progressiva della capacità di controllo e di gestione delle proprie risorse finanziarie, in conseguenza della ludopatia - di provvedere al pagamento delle rate del mutuo contratto con la BNL nel 2006 per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare; è evidente, poi, come l'accensione di nuovi finanziamenti ha generato l'ulteriore continuo incremento delle rate complessive da restituire ai predetti enti, che ha condotto all'alterazione dell'equilibrio entrate/uscite; tra l'altro, gli enti che hanno erogato il finanziamento avevano a disposizione i dati necessari ad escludere la concessione delle ulteriori linee di credito accordate.

Lo stato patologico e/o psicologico del Galasso è comprovato dalla documentazione medica rilasciata dall'ASL BAT Dipartimento Dipendenze Patologiche, dalla quale si evince che il Galasso ha proficuamente intrapreso un percorso terapeutico al fine di prevenire eventuali ricadute data la "*patologia cronica recidivante*". L'accertata ludopatia patologica del debitore, unitamente al



percorso riabilitativo intrapreso consentono di escludere la colpa grave del Galasso rispetto al proprio sovraindebitamento.

I ricorrenti non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né hanno beneficiato dell'esdebitazione. Non emergono, poi, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

In ordine alla durata del piano, non si può escludere aprioristicamente che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Ciò premesso in punto di diritto, dalla documentazione in atti il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il sig. Galasso è titolare di beni immobili in comproprietà, per la quota pari a $\frac{1}{4}$: l'ipotetico valore di realizzo della vendita dei predetti beni è stato stimato in complessivi € 66.663,00 (ovvero un valore pro quota pari a € 16.663,00); ebbene rilevare, tuttavia, che al momento non esistono prospettive liquidatorie e/o di agevole liquidazione, venendo in rilievo quote di beni indivisi. I ricorrenti sono altresì proprietari dell'immobile per civile abitazione, adibito a residenza del nucleo familiare, il cui prezzo base d'asta individuato nella perizia giurata della procedura immobiliare ammonta a € 78.100,40.

Nel caso di specie, pur considerando che il valore del bene ha un valore di circa € 78.100,40, è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Considerato che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad un prezzo inferiore a quello di stima, e che normalmente sono necessari almeno due esperimenti d'asta per l'aggiudicazione oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, risulta che, essendo stato proposto il pagamento in un lasso di tempo non eccessivamente ampio con il soddisfacimento al 100% dei creditori ipotecari, al 75% dei creditori privilegiati e al 20 e 50% dei creditori chirografari, si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio dei creditori rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò premesso, essendo il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, il piano oggetto del presente procedimento è suscettibile di omologa.



Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti GALASSO PAOLO (c.f.: ██████████) e DI CHIANO MATILDE (C.F. ██████████), così come integrato e modificato in data 25/06/2025;
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone l'immediata sospensione delle cessioni volontarie e delle delegazioni di pagamento gravanti sulla retribuzione di Galasso Paolo;
- 4) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 29 aprile 2026

Il Giudice
dott. Antonio Lacatena

